

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8205

Nel caso di mancata notifica della sentenza del TAR, l'appello avverso la sentenza in materia di operazioni elettorali deve essere proposto nel termine di decadenza di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327 del c.p.c., ridotto alla metà.

Omissis.

Come è noto, l'appello avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali deve essere proposto, in caso di mancata notifica della sentenza del TAR, nel termine di decadenza di un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo in quanto espressione di un principio generale: V. la decisione di questo Consiglio, A.P. n. 17 del 23.3.1979) ridotto alla metà (e cioè sei mesi) in virtù di quanto disposto dall'art. 29 L. 6.12.1971 n. 1034 (V. la decisione di questa Sezione n. 1096 del 26.2.2003).

Omissis.